



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Istituto Superiore  
"G. Renda" Polistena (RC)

Via Vescovo Morabito, snc - TEL. 0966439144 - codice fiscale 91000410802

e-mail: [rcis00300c@istruzione.it](mailto:rcis00300c@istruzione.it) - PEC: [rcis00300c@pec.istruzione.it](mailto:rcis00300c@pec.istruzione.it)

Sito WEB : <http://www.istitutorenda.gov.it>



"G. RENDA" - POLISTENA

I.I.S. "G.RENDA" - POLISTENA (RC)  
Prot. 0005070 del 01/06/2019  
01-05 (Uscita)

## COMUNICAZIONE N° 162

A TUTTI I DOCENTI  
AL DSGA  
ALBO/ATTI – SITO WEB  
AREA PUBBLICA

**OGGETTO: Adempimenti finali**

### A) RELAZIONI

**A conclusione dello scrutinio ogni docente consegnerà la relazione (in formato digitale) al coordinatore di classe, compilata secondo il modello allegato.**

Il documento dovrà costituire un esame ragionato di ciò che è stato operato durante tutto l'anno e dovrà offrire i seguenti elementi:

1. situazione finale degli alunni in relazione ai punti di partenza;
2. "iter" d'apprendimento;
3. assiduità nella frequenza;
4. grado di conseguimento degli obiettivi formativi disciplinari e delle competenze;
5. criteri seguiti nell'osservazione e nella verifica dei processi di apprendimento;
6. attivazione di corsi di recupero e sostegno culturale (durata, modalità ed esiti);
7. azione di coordinamento con altre discipline;
8. contenuti programmatici svolti, metodi e sussidi didattici;
9. attività integrative;
10. rapporti scuola-famiglia

### B) PROGRAMMI

Il giorno dello scrutinio ogni docente consegnerà al coordinatore i programmi svolti per le discipline di sua competenza, **una copia in formato digitale e una copia cartacea.**

I programmi dovranno precedentemente essere comunicati agli alunni e sottoscritti da due o più alunni della classe.

### C) VOTI PROPOSTI

Per rispettare i calendari ed i tempi delle operazioni di scrutinio è necessario che **ogni docente proceda all'inserimento dei voti nel sistema ARGO FUNZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO**, dal proprio account del portale ARGO SCUOLANEXT e che l'operazione sia conclusa almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Classe.

**I voti dovranno essere proposti unicamente con un numero intero.**

Per il monitoraggio dell'inserimento dei dati sono responsabili i coordinatori di Classe i quali devono garantire che i docenti del Consiglio abbiano inserito i voti delle singole materie entro il suddetto termine.

## VOTO DI CONDOTTA

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"**

### **Art. 2.**

Valutazione del comportamento degli studenti

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. **La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.** Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

### **Circolare n. 46 Prot. AODGOS/R.U./UN. 4777 MIUR DEL 7 maggio 2009**

La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti qualificanti dell'anno scolastico, poiché costituisce la naturale verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento. In quanto tale la valutazione degli alunni non può non considerare con la dovuta attenzione i risultati effettivi, in termini di conoscenze e competenze, raggiunti dagli alunni. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti da essi conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe, come ben sanno dirigenti e docenti, anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali e ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione. **In proposito, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169).** Con riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che il voto di comportamento, per l'anno scolastico corrente (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.

## D) GIUDIZI

### **PER TUTTE LE CLASSI (comprese le quinte classi) - GIUDIZI ANALITICI DEL SINGOLO DOCENTE**

La proposta di voto dovrà essere accompagnata, per ogni alunno, da un breve giudizio.

Particolare attenzione si dovrà prestare nella formulazione dei giudizi relativi agli alunni che non abbiano conseguito, del tutto o parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto già individuati nella programmazione iniziale.

Tali giudizi, peraltro, dovranno essere comunicati alle famiglie, subito dopo lo scrutinio finale.

In essi, inoltre, si dovrà fare esplicito riferimento all'esito delle attività di recupero svolte in itinere.

**A conclusione dello scrutinio ogni docente consegnerà i giudizi (in formato digitale) al coordinatore di classe.**

### **PER LE QUINTE CLASSI – GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

**Il giudizio del Consiglio di Classe per l'ammissione/non ammissione degli alunni delle quinte classi all'Esame di Stato saranno formulati, durante lo svolgimento dei Consigli, con l'utilizzo del sistema ARGO – FUNZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO.**

## E) AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

### **AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO - ORDINANZA MINISTERIALE N.205 del 11 Marzo 2019.**

Avente per oggetto: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2018/2019.

#### **Articolo 2 - Candidati interni**

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono ammessi

all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 1) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 2011, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 del 2016);

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37, co. 3, del d. 19s.n. 297 del 1994, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), sono inseriti in apposito distinto elenco, che viene allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 3. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativodidattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 4. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (OSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli

strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, co. II, del d.P.R. n. 249 del 1998). 6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

#### **Articolo 8 - Credito scolastico**

1. Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell' art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d. 19s. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

2. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell' art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d. 19s. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe. 4. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del d. 19s.n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare. per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio - di cui alla Tabella di conversione del credito contenuta nell'allegato A al citato decreto - moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque

punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'allegato A al citato decreto. 5. Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto. 7. Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. 8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Tabella (Allegato A D.Lgs.62/2017)

Media dei voti =M	Terzo anno	Quarto anno	Quinto anno
M<6	---	---	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	13-14	

**NOTA** - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

## F) SCRUTINI

Si fa obbligo a tutti i docenti impegnati negli scrutini di essere presenti in Istituto almeno 15 minuti prima dell'inizio degli stessi.

Inoltre, per le eventuali sostituzioni previste dalla vigente normativa, si invitano i signori Docenti a rendersi reperibili in tutti i giorni di svolgimento degli scrutini.

La proposta di voto che ogni docente presenta in sede di scrutinio, deve essere suffragata da adeguate motivazioni tratte da esercitazioni scritte e da accertamenti orali, affinché il Consiglio di classe possa avere sufficienti elementi per ratificare il voto proposto.

I Docenti dovranno attenersi all'osservanza delle indicazioni e delle scadenze fissate dal calendario degli scrutini finali.

### **Gli Scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico**

Eventuali recuperi di scrutini non effettuati, per cause imprevedute o di forza maggiore, si terranno secondo un calendario che sarà reso noto.

Il coordinatore dovrà verbalizzare le operazioni del Consiglio e consegnare il verbale, debitamente redatto e **sottoscritto da tutti i componenti il Consiglio di Classe**, lo stesso giorno, se la riunione del Consiglio si svolge in orario antimeridiano, o entro le ore 12 del giorno successivo, se la riunione del Consiglio si svolge in orario pomeridiano.

Per il verbale dovrà essere utilizzato il modello definito dall'Ufficio del Dirigente, debitamente compilato in tutte le sue parti, al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per evadere, in relazione alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, eventuali richieste di estratti da parte di chi ha interesse, nell'esercizio del proprio diritto.

### **Deliberazione di ammissione alla classe successiva**

- Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e nel voto di condotta è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se del triennio.

### **Deliberazione di sospensione di giudizio**

- il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, ma non gravemente, in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni del corrente anno e l'inizio delle lezioni dell' a.s. successivo. In questo caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio. La scuola organizza corsi di recupero che gli studenti nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a frequentare, salvo che la famiglia si impegni a far seguire privatamente il proprio figlio, e al termine dei quali sono sottoposti a verifica. I dati risultanti dalla frequenza e dalla verifica posta a conclusione del corso costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

### **Deliberazione di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato**

- presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse discipline
- non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza definite nella programmazione.

### **Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo.**

I "corsi estivi" saranno tenuti presumibilmente nel periodo Giugno – Luglio 2019, secondo un calendario che sarà successivamente pubblicato.

Le prove finali e i relativi consigli, in riunione perfetta, per gli alunni con "SOSPENSIONE DI GIUDIZIO" si svolgeranno a fine Agosto 2019.

## G) CONSEGNA ELABORATI, PROGRAMMI, GIUDIZI E RELAZIONI

Gli elaborati, relativi alle prove di verifica sommativa svolti nel terzo trimestre, debitamente valutati, devono essere consegnati dai docenti, prima delle operazioni di scrutinio, presso l'Ufficio di Vicepresidenza.

## H) VALUTAZIONE CREDITO SCOLASTICO – CREDITO FORMATIVO D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49

I docenti coordinatori delle classi del triennio, nei giorni precedenti a quello fissato da calendario per lo svolgimento del Consiglio, dovranno ritirare presso l'ufficio ALUNNI la *“La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi degli alunni”*, presentata dagli interessati entro il 20 Maggio e redigere un quadro di sintesi da presentare in sede di scrutinio per consentirne l'esame e la valutazione da parte del Consiglio (ART. 3 Comma 5 D.M. 24 FEBBRAIO 2000 N. 49)

## I) VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI - ARTT. 2 E 14 DPR 122/2009 - CIRCOLARE N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

Come è noto dall'anno scolastico 2012 è in vigore, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che *“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*.

**Considerato** quanto contemplato nella CIRCOLARE MIUR N.20, PROT. N. 1483 4 MARZO 2011

### **Deroghe**

*L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*

*Il Collegio dei Docenti nella seduta del 17 maggio 2017 verbale n. 7, ha definito i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga sono state previste per casi eccezionali, certi e documentati sotto riportati:*

- motivi di salute rappresentate da ricoveri ospedalieri, anche in DH, visite specialistiche non differibili, terapie e/o cure per gravi patologie, opportunamente certificati da Enti Pubblici;
- terapie e/o cure programmate;
- gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es. lutto di parente, trasferimento famiglia, malattie gravi e documentate dei familiari più stretti, visita ai familiari detenuti presso gli Istituti di Pena);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- adesione a bande musicali, attività presso i conservatori;
- ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzati dall'Istituto (non i singoli ingressi posticipati o uscite anticipate);
- Eventi climatici straordinari.

***È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.***

### Monte ore annuale

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. **Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente**

**Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.**

Questa Istituzione scolastica, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, ha già definito preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

## MODULISTICA

Le relazioni finali e i giudizi finali devono essere presentati sugli appositi modelli redatti dall'Ufficio scrivente, saranno inviati nella posta elettronica di ogni singolo docente, e indicati nel modo sotto riportato:

Modello G : GIUDIZI FINALI

Modello R: RELAZIONE FINALE

Detti modelli G e R, una volta compilati dovranno essere consegnati al coordinatore di Classe, in formato digitale, il giorno dello scrutinio, insieme ad una copia dei programmi, come sopra indicato. Il coordinatore di classe provvederà a predisporre un'apposita cartella con il nome della classe e consegnarla all'Ufficio di Vicepresidenza.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**prof. Giuseppe Antonio Loprete**